

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 – LOTTI 2-5-6-20-24-30

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Direttore Amministrativo Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609 registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche "*S.C.R. - Piemonte S.p.a.*");

E

CONVATEC ITALIA S.r.l., sede legale in Roma, via Bianchini n. 60, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, capitale sociale Euro 258.267,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06209390969, REA 1204916 di Roma, P. IVA 06209390969, in persona del procuratore speciale Francesco CARBONI, giusta poteri allo stesso conferiti con procura speciale Rep. N. 226254 Raccolta n. 35516 autenticata nella firma dal dott. Antonio LA REGINA notaio in Roma , (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*")

PREMESSO CHE

CONVA TEC ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Sig.

Francesco CARBONI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha	CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da	
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con	
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	aggiudicato definitivamente i lotti 2 -5 - 6 - 20 - 24 e 30 al Fornitore per un	
	prezzo totale complessivo offerto pari a Euro 1.979.477,03 oltre I.V.A.;	
	e) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 2 -5 - 6 - 20 - 24 e 30 ha presentato la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione	
	che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte	
	integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo	
	di Euro 98.974,00 fideiussione bancaria n. 420767/J, rilasciata da Banca	
	Pagina 2 di 31	

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui ai:

- **Lotto 2**

voce a: MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI COMPRESSE 10 X 10 CM

circa;

voce b: MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI COMPRESSE 15 X 15 CM

circa;

voce c: MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI COMPRESSE 20 X 20 CM

circa

per un importo massimo pari a **Euro 213.144,00;**

- **Lotto 5:**

voce a: MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI SOTTILI PLACCA 5 X 7

CM MINIMO

voce b: MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI SOTTILI COMPRESSE 10

X 10 CM MINIMO

voce c: MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI SOTTILI COMPRESSE 15

X 15 CM MINIMO

per un importo massimo pari a **Euro 121.717,00;**

- **Lotto 6: MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI IN PASTA O GEL CF**

MAX GR 75 per un importo massimo pari a Euro 4.407,00;

- **Lotto 20:**

CONVA TEC ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Sig.

Francesco CARBONI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	<i>voce a: MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CELLULOSA E ARGENTO SENZA ALGINATO 5 X 5 CM circa</i>	
	<i>voce b: MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CELLULOSA E ARGENTO SENZA ALGINATO 10 X 10 CM circa</i>	
	<i>voce c: MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CELLULOSA E ARGENTO SENZA ALGINATO 10-15 X 15-20 CM circa</i>	
	<i>voce d: MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CELLULOSA E ARGENTO SENZA ALGINATO 2-3 X 30-45 CM</i>	
	per un importo massimo pari a Euro 1.473.451,00;	
	- Lotto 24: MEDICAZIONE A BASE DI CARBONE ATTIVO 10 X 10 CM	
	<i>circa</i> per un importo massimo pari a Euro 14.700,00;	
	- Lotto 30: SOLUZIONE SALINA STERILE PER DETERSIONE FERITE	
	per un importo massimo pari a Euro 152.058,03.	
	2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire i prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per ciascun Lotto.	
	3. L'importo massimo relativo a ciascun lotto di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura dei prodotti oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	
		CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI

	<p>4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.</p>		<p style="text-align: center;">CONVA TEC ITALIA S.r.l.</p> <p style="text-align: center;">siglato in originale dal Sig.</p> <p style="text-align: center;">Francesco CARBONI</p>			
	<p>5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo del lotto di riferimento, fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.</p>					
	<p>6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.</p>					
	<p>7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.</p>			<p style="text-align: center;">S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</p> <p style="text-align: center;">siglato in originale dal Dott. Leo</p> <p style="text-align: center;">MASSARI</p>		
	<p>8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.</p>					
	<p>Pagina 6 di 31</p>					

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun Lotto (di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato.

2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi per tutta la durata della Convenzione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura dei prodotti, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati: (i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica.

CONVA TEC ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Sig.

Francesco CARBONI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore				
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel				
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena				
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.				
	ART. 5 – VERIFICHE		CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI		
	ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO				
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la				
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento				
	dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.				
	ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO				
	Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite				
	terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura,				
	verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche				
	quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato				
	Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità				
	descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.				
	ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI		
	Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in				
	altre parti della Convenzione a:				
	a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e				
	controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;				
	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli				
	atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;				

	c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	
	realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;	
	d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta	CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
	in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	
	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	
	commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio	
	onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di	
	prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
	e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	
	previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo	
	che recepisca le opportune correzioni;	
	g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei	
	servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno	
	fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto	
	indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e	
	nell'Ordinativo di Fornitura.	
	Pagina 9 di 31	

	h) eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad Euro	
	100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni	
	caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto	
	importo;	
	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la	CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
	concorrenza dell'importo massimo della Fornitura previsto per ciascun	
	lotto, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A.;	
	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
	Ordinativi di fornitura;	
	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del	
	Capitolato Tecnico;	
	l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione	
	delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la	
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R.- Piemonte S.p.A. nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
		Pagina 10 di 31

ART. 7 – CAMPIONATURA

1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.

ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario dei prodotti proposti (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

CONVA TEC ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Sig.

Francesco CARBONI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

LOTTO 2

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a - DUODERM		
CGF		
Cod. 9185	€ 0,4000	
Voce b -DUODERM		
CGF		
	€ 1,6400	
Cod. 9186		460476651C
Voce c -DUODERM		
CGF		
	€ 2,4200	
Cod. 9187		

CONVA TEC ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Sig.

Francesco CARBONI

LOTTO 5

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a - DUODERM		
Extra sottile		
Cod. 9192	€ 0,4700	
Voce b -DUODERM		
Extra sottile		
	€ 0,4200	4604850A6C
Cod. 9194		
Voce c - DUODERM		
	€ 0,9500	

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

Extra sottile Extra		
sottile		
Cod. 9196		

LOTTO 6

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
DUODERM Pasta	€ 0,0520	4604863528
Cod. 9184		

LOTTO 20

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a - AQUACEL Ag		
Cod. 403706	€ 2,6300	
Voce b - AQUACEL Ag		
Cod. 403708	€ 4,8800	46053517DD
Voce c - AQUACEL Ag		
Cod. 403710	€ 12,0800	
Voce d - AQUACEL Ag		
Cod. 403771	€ 9,1100	

LOTTO 24

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
CARBOFLEX		4605432AB4
Cod. 9237	€ 0,9800	

CONVA TEC ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Sig.

Francesco CARBONI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

LOTTO 30

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
IRRICLENS – Cod. 9119	€ 0,0101	4605559384

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

3. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

– presso BNL Banca Nazionale del Lavoro Agenzia 6300

CONVA TEC ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Sig.

Francesco CARBONI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	IBAN IT47E0100503200000000007222,	
	– presso Banca Intesa Sanpaolo	
	IBAN IT63C0306903207100000061281,	
	– presso JPMorgan Chase Bank Milano	
	IBAN IT32O0349401600000000001390	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
	essi sono:	
	– Antonio LA REGINA CF: LRGNTN61D21L219J;	
	– Stefano PRETI CF: PRTSFN62A04H501V;	
	– George A. Kegler Jr, nato nel Missouri (USA) il 1/1/1956;	
	– Timothy M. WINSTON, nato nel NEW HAMPSHIRE (USA) il	
	15/16/1964	
	5. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del	
	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
	quanto richiesto dagli Enti.	
	6. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	
	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
	7. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
		Pagina 15 di 31

	<p>8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.</p>			
	<p>ART. 10 - PENALI</p>			
	<p>1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione</p>		<p style="text-align: center;">CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI</p>	
	<p>comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare</p>			
	<p>penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del Capitolato Tecnico.</p>			
	<p>2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale si cui</p>			<p style="text-align: center;">S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>
	<p>paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.</p>			
	<p>3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,</p>			

	<p>approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della</p>	
	<p>consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.</p>	
	<p>4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3</p>	
	<p>Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e</p>	<p style="text-align: center;">CONVA TEC ITALIA S.r.l.</p> <p style="text-align: center;">siglato in originale dal Sig.</p> <p style="text-align: center;">Francesco CARBONI</p>
	<p>comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7</p>	
	<p>Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di</p>	
	<p>consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni</p>	
	<p>indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere</p>	
	<p>alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.</p>	
	<p>ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE</p>	
	<p>DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI</p>	
	<p>1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo</p>	
	<p>all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno</p>	
	<p>essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione</p>	
	<p>Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a</p>	
	<p>S.C.R. – Piemonte S.p.A..</p>	
	<p>In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione</p>	<p style="text-align: center;">S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</p> <p style="text-align: center;">siglato in originale dal Dott. Leo</p> <p style="text-align: center;">MASSARI</p>
	<p>richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi</p>	
	<p>dalla ricezione della contestazione stessa.</p>	
	<p>Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel</p>	
	<p>termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano</p>	
	<p>idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare</p>	
	<p>l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite</p>	
	<p>all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.</p>	
	<p style="text-align: right;">Pagina 17 di 31</p>	

	<p>2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..</p>				
	<p>In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.</p>		<p>CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI</p>		
	<p>Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art.</p>				
	<p>10 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.</p>				
	<p>3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.</p>				
	<p>4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al</p>		<p>S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>		
	<p>10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.</p>				
	<p>5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10 comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per</p>				
	<p>cento) del valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il risarcimento</p>				
				<p>Pagina 18 di 31</p>	

	degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima	
	del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle	
	singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
	termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	ART. 12 - GARANZIE	
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo	
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
	del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	
	2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta	
	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10,	
	Pagina 19 di 31	

	ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-	
	Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	
	Pagina 20 di 31	

CONVA TECITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Sig.

Francesco CARBONI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	
	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	
	restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,	CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
	manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità	
	per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle	
	prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche	
	se eseguite da parte di terzi soggetti.	
	ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	- esito positivo delle verifiche antimafia;	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	prestazioni affidate;	
	- cessione di tutto o parte del Contratto;	
	- per ogni singolo lotto, subappalto non autorizzato;	
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non	
		Pagina 21 di 31

al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

CONVA TEC ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Sig.

Francesco CARBONI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. La Dott.ssa Monica TASSORELLO Responsabile della Fornitura nominata dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, i Dott.ri Monica MASONE, Valentina MEREU e Giancarlo GROSSO quali Collaboratori Scientifici che espletano le funzioni di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

CONVA TEC ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Sig.

Francesco CARBONI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.

CONVA TEC ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Sig.

Francesco CARBONI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	D.U.V.R.I.), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte	
	integrante dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
	al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori	
		Pagina 27 di 31

	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono	CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
	al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	Gestione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per	
	l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
	Pagina 28 di 31	

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

CONVA TEC ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Sig.

Francesco CARBONI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 - Durata; art. 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 - Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 - Penali; art. 13 - Clausola risolutiva espressa; art. 14 - Subappalto; art. 16 - Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 15 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 20 - Trattamento dei dati; art. 21 - Disciplina applicabile; art. 22 - Foro competente; art. 23 - Spese contrattuali; art. 24 - Clausola finale.

CONVA TEC ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Sig.

Francesco CARBONI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

Torino, lì 13/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.a.

IL FORNITORE

Firmato in originale dal Dott Leo

Firmato in originale dal Sig.

MASSARI

Francesco CARBONI